

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3732

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TITOMANLIO VITTORIA, NANNINI, PATRINI, NAPOLITANO FRANCESCO

Presentata il 20 gennaio 1967

Indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge del 3 maggio 1948, n. 767 e la legge 19 aprile 1962, n. 177 e successive modificazioni, prevedono l'istituzione a favore del personale civile dei ruoli dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (ruolo amministrativo, alienistico, ispettivo, industriale, agricolo, di ragioneria; di educazione, dei capi tecnici) della indennità di servizio penitenziario e di malsana ed assai disagiata residenza.

Il principio ispiratore delle disposizioni vigenti è quello di premiare il personale che nell'espletamento delle proprie funzioni è costretto ad esporsi al rischio derivante dal continuo contatto con i detenuti.

Tale indennità non viene goduta invece dagli insegnanti elementari, in servizio negli Istituti di prevenzione e di pena, il cui ruolo è stato istituito con la legge n. 72 del 3 febbraio 1963.

Il ruolo speciale degli insegnanti elementari, in quanto istituito in epoca successiva alla entrata in vigore dei suddetti provvedimenti, non può ovviamente essere compreso

tra i beneficiari della legge di cui sopra come risulta dall'allegato n. 4 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1967, del Ministero di grazia e giustizia.

Eppure, gli insegnanti elementari per molte ore al giorno hanno rapporti e contatti con i detenuti, per la loro opera di riabilitazione intellettuale e morale; più di ogni altro personale in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena sono esposti ai più grandi disagi ed ai più forti rischi.

Non è superfluo ricordare che gli insegnanti in argomento sono oggetto di varie pressioni alle quali devono imporre la coscienza del proprio rifiuto che spesso è causa di risentimento da parte dei detenuti.

Mi permetto quindi presentare all'attenzione e all'approvazione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge avente lo scopo di estendere agli insegnanti elementari in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena la suddetta « Indennità di servizio penitenziario » per compiere un atto di giustizia sociale in favore di questa benemerita categoria di docenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli insegnanti elementari in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena è estesa l'indennità di servizio penitenziario, istituito dal decreto legislativo del 3 maggio 1948, n. 767, e della legge 19 aprile 1962, n. 177 e successive modificazioni.

L'indennità di cui al precedente comma è fissata, ai sensi delle disposizioni vigenti, nella misura stabilita per il personale civile del ruolo di educazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi previsti dal capitolo n. 1140 sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che ha effetto dal 1° ottobre 1967.